

# CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (“**Condizioni Generali**”) si applicano a tutte le forniture di Beni (come di seguito definiti) e/o a tutte le prestazioni di Servizi (come di seguito definiti) effettuate da un fornitore (“**Fornitore**”) in favore di Europolveri spa (come di seguito definita), in forza di accordi - in qualsiasi forma perfezionatisi - fra quest’ultima e il Fornitore, ad es. mediante scambio di corrispondenza, oppure mediante scambio di un ordine di acquisto da parte di Europolveri spa (“**Ordine**”) seguito da conferma d’ordine del Fornitore (“**Conferma d’ordine**”) (di seguito, tutti detti mezzi contrattuali, saranno definiti “**Contratto**” o “**Contratti**”).
- 1.2 Le presenti Condizioni Generali potranno essere espressamente derogate da un Ordine e/o un Contratto, restando inteso che siffatta deroga sarà valida ed efficace solo limitatamente allo specifico Ordine o Contratto in questione.
- 1.3 Il Fornitore rinuncia all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali di vendita, che dovranno quindi ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti. Eventuali condizioni particolari di fornitura proposte dal Fornitore saranno applicabili al Contratto solo se espressamente accettate per iscritto da Europolveri spa.

## 2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

- 2.1 In aggiunta alle definizioni di cui alle presenti Condizioni Generali, ai fini di queste ultime, le espressioni di seguito elencate avranno il significato ad esse rispettivamente attribuito:

**“Beni”**: Tutti i materiali, le materie prime, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto di una fornitura ai sensi del Contratto.

**“Informazioni Riservate”**: Qualsiasi informazione, commerciale o di altra natura, relativa a Europolveri spa, ai suoi prodotti, processi, servizi e attività, di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione di Contratti.

**“Parti”**: Europolveri spa e il Fornitore.

**“Risultati”**: Qualsiasi invenzione, conoscenza, dato, informazione, metodo, *know-how*, *software*, immagine fotografica o filmata, soluzione e/o progetto concepiti, attuati o sviluppati dal Fornitore nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.

**“Specifiche”**: Le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e/o funzionali che il Bene e/o il Servizio dovranno soddisfare in base al Contratto.

**“Servizi”**: Prestazioni (attività e servizi), anche di natura intellettuale, erogate dal Fornitore in favore di Europolveri spa e/o le opere la cui realizzazione è affidata al Fornitore da Europolveri spa.

**“Europolveri spa”**: Società di diritto italiano con sede legale in Via Galvani n. 69, 36066 Sandrigo (VI), P. Iva e Cod. Fisc.: P.I. IT 00822720249.

2.2 Le rubriche degli Articoli e dei Paragrafi di cui alle presenti Condizioni Generali sono utilizzati al solo scopo di agevolare la lettura, senza incidere sull'interpretazione delle stesse. Pertanto, ove non diversamente specificato:

- i) i termini con iniziale maiuscola avranno nel testo il significato ai medesimi attribuito nelle presenti Condizioni Generali;
- ii) i termini definiti al singolare avranno lo stesso significato se usati al plurale e viceversa;
- iii) i richiami a punti, Articoli o Paragrafi si intendono effettuati a punti, Articoli o Paragrafi delle presenti Condizioni Generali;
- iv) le espressioni “*si obbliga a far sì che*”, “*farà sì che*”, “*farà in modo che*” e formule equivalenti di cui alle presenti Condizioni Generali comportano una promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice civile.

### **3. ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI**

3.1 Gli Ordini saranno vincolanti e irrevocabili per Europolveri spa nel momento in cui pervenga a quest'ultima la Conferma d'ordine debitamente sottoscritta dal Fornitore per accettazione dell'Ordine.

3.2 Il Fornitore dovrà restituire a Europolveri spa la Conferma d'ordine debitamente firmata per accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'Ordine. In difetto, Europolveri spa potrà revocare l'Ordine o rifiutare la fornitura sino a quando il Fornitore non avrà restituito la Conferma d'ordine debitamente firmata.

3.3 Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore si impegna a fornire il Bene e/o il Servizio in conformità alle Specifiche nello stesso definite. Prima di procedere alla fornitura dei Beni e/o dei Servizi, il Fornitore dovrà segnalare ogni necessaria variazione rispetto a quanto prescritto dalle Specifiche a Europolveri spa, fermo restando che nessuna variazione potrà essere implementata dal Fornitore senza l'approvazione scritta di Europolveri spa.

### **4. QUANTITÀ E QUALITÀ**

4.1 Salvo quanto diversamente previsto dagli Ordini o dai Contratti, il Fornitore garantisce che il Bene fornito sarà conforme alla normativa applicabile vigente in Italia e nell'Unione Europea, idoneo all'uso per il quale è stato acquistato nonché privo di vizi e difetti per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della consegna.

4.2 Qualora i quantitativi dei Beni consegnati non risultassero conformi ai volumi indicati nell'Ordine o pattuiti nel Contratto, a sua discrezione, Europolveri spa potrà: (a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati e conseguentemente modificare i quantitativi di eventuali forniture successive in misura corrispondente; (b) pretendere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti, o ove Europolveri spa lo ritenga opportuno, restituire tutti o parte di eventuali quantitativi in eccesso con trasporto a spese e rischio del Fornitore, nonché con addebito a quest'ultimo degli oneri ivi conseguenti e delle spese di magazzinaggio, se il Fornitore non provveda prontamente al ritiro dei Beni; (c) pretendere che il Fornitore provveda immediatamente a inviare eventuali quantitativi di merce mancanti, in ogni caso addebitando a quest'ultimo gli oneri e le spese

conseguenti a tale inadempimento. Europolveri spa potrà optare per uno dei rimedi di cui alle precedenti lettere a), b) c) entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dei Beni in questione.

- 4.3 Il Fornitore garantisce che i Beni consegnati siano esenti da difetti per un periodo di 24 mesi dalla consegna e che i Servizi forniti siano conformi alle Specifiche. I Beni e/o i Servizi oggetto della fornitura saranno considerati difettosi e/o non conformi qualora: (a) non risultino conformi a quanto prescritto dal relativo Ordine e/o Contratto, oppure (b) non rispecchino le caratteristiche possedute dai campioni e prototipi consegnati dal Fornitore, oppure (c) non siano idonei all'uso per cui Europolveri spa intendeva utilizzarli.
- 4.4 Fatto salvo ogni diritto spettante a Europolveri spa ai sensi degli Ordini e/o dei Contratti o per legge, Europolveri spa potrà chiedere al Fornitore di riparare o di sostituire gratuitamente il Bene difettoso o di rendere il Servizio in maniera conforme con l'Ordine o con il Contratto applicabile entro un termine ragionevole; i Beni sostituiti o riparati dovranno essere consegnati a spese e rischio del Fornitore presso lo stabilimento di Europolveri spa nei termini indicati da quest'ultima. Qualora il Fornitore non vi provveda, alternativamente e a sua discrezione, Europolveri spa avrà diritto di (i) risolvere il Contratto e/o l'Ordine, in conformità a quanto previsto all'articolo 17; (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo dei Beni difettosi e/o dei Servizi non conformi; o (iii) qualora i Beni siano difettosi e/o i Servizi siano solo parzialmente non conformi, far eseguire la fornitura di tali Beni e/o Servizi da terzi di sua scelta e a spese del Fornitore.
- 4.5 In caso di avvio di una campagna di richiamo dei propri prodotti da parte di Europolveri spa dovuta a difetti dei Beni forniti dal Fornitore, quest'ultimo dovrà tenere indenne Europolveri spa da qualsiasi azione, diritto, pretesa di terzi al riguardo e risarcirla per ogni costo, onere e spesa necessari per la realizzazione della campagna di richiamo e, se del caso, di sostituzione.

## **5. RISCHIO E TITOLO – CONSEGNA E ACCETTAZIONE**

- 5.1 I termini e il luogo di consegna e il trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale dei Beni forniti dal Fornitore a Europolveri spa saranno disciplinati dalle norme Incoterms richiamate nell'Ordine o nel Contratto applicabile e, in assenza di specificazione, i Beni saranno consegnati presso lo stabilimento di Europolveri spa, con spese e rischio di trasporto a carico del Fornitore. I Beni dovranno essere imballati e trasportati dal Fornitore in modo idoneo a preservarli da eventuali danni.
- 5.2 I Beni e/o i Servizi si intenderanno definitivamente accettati da Europolveri spa solo all'esito positivo delle eventuali procedure di collaudo concordate per iscritto tra le Parti.
- 5.3 Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini di consegna indicati negli Ordini e/o nel Contratto (da considerarsi perentori e vincolanti nell'interesse di Europolveri spa), rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi, né consegne anticipate. Europolveri spa ha facoltà di restituire, a spese del Fornitore, i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito e di addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio, nonché gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.

5.4 In caso di ritardo nella consegna dei Beni e/o nella prestazione dei Servizi, Europolveri spa avrà il diritto di applicare una penale per il ritardo pari – salvo diversa misura eventualmente pattuita nell’Ordine e/o nel Contratto – allo 0,5% del prezzo del Bene o del corrispettivo del Servizio per settimana intera di ritardo, fino ad un massimo del 5% del prezzo dei Beni non consegnati o del Servizio non completato entro il termine pattuito. In aggiunta alla suddetta penale, Europolveri spa avrà diritto al risarcimento integrale di qualsiasi e ogni danno ad essa direttamente o indirettamente causato, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i danni da interruzione della produzione, o comunque derivanti dal ritardo nella consegna dei Beni o nel completamento dei Servizi.

## **6. PREZZI E PAGAMENTI**

6.1 Salvo diversi accordi scritti, (i) i prezzi indicati negli Ordini e/o nei Contratti si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione, (ii) i prezzi dei Beni devono intendersi con consegna presso lo stabilimento di Europolveri spa.

6.2 Il Fornitore riconosce espressamente che tutte le fatture che saranno dallo stesso emesse dovranno riportare obbligatoriamente il numero di Ordine di acquisto emesso da Europolveri spa in relazione alla fornitura dei rispettivi Beni e/o dei Servizi.

6.3 Eventuali diritti di credito di Europolveri spa (anche sorti ai sensi dell’Articolo 7.6) potranno essere soddisfatti mediante compensazione con gli importi dovuti da Europolveri spa al Fornitore a titolo di corrispettivo dei Beni e dei Servizi ai sensi dell’art. 1252 c.c. In ogni caso, Europolveri spa avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto e/o degli Ordini nel caso in cui (i) qualsivoglia terzo avanzi direttamente nei confronti di Europolveri spa qualsivoglia pretesa dipendente da, o connessa a, gli obblighi gravanti sul Fornitore per legge e/o per Contratto (inclusi eventuali contratti collettivi nazionali applicabili), (ii) i Beni consegnati siano difettosi o i Servizi non conformi alle Specifiche.

## **7. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE**

7.1 Nell’eseguire i Servizi o nel fornire i Beni, il Fornitore si impegna a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla fornitura affidatagli e, in particolare, si impegna a:

a) mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e/o organizzativi, nonché impiegare qualsiasi attrezzatura, prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, ai fini del rispetto delle norme applicabili in materia sia di sicurezza e igiene sul lavoro dei propri tecnici e operai, sia di sicurezza di persone, impianti e cose di Europolveri spa e di terzi;

b) mantenere efficaci e valide almeno fino alla fine della durata degli obblighi di garanzia previsti del Contratto, le polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e/o rischio fornitura, nonché quelle eventualmente stipulate su richiesta di Europolveri spa;

c) segnalare a Europolveri spa qualsiasi variazione dovesse intervenire in merito alla titolarità, alla compagine azionaria e all’organizzazione aziendale della propria impresa.

- 7.2 Qualora sia chiamato a prestare un Servizio o fornire un Bene presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici di Europolveri spa, il Fornitore si impegna altresì a:
- a) far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di Europolveri spa;
  - b) assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose di Europolveri spa, espressamente sollevandola e tenendola indenne da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
- 7.3 I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature necessarie al Fornitore per la prestazione del Servizio o la fornitura dei Beni saranno messe a disposizione a cura e spese del Fornitore, che ne garantisce la piena idoneità all'uso cui sono destinate, salvo diversa previsione nell'Ordine o nel Contratto. Detti mezzi devono essere pienamente conformi alle normative vigenti per tutta la durata dell'attività. È fatto espresso divieto al Fornitore di utilizzare mezzi e/o attrezzature di proprietà di Europolveri spa.
- 7.4 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto a Europolveri spa, e comunque entro 3 (tre) giorni dal momento in cui ne abbia notizia, (i) l'eventuale insorgenza di controversie/irregolarità in materia contributiva che lo riguardino, nonché (ii) qualsivoglia controversia, anche solo minacciata, in relazione alle pretese di cui all'Articolo 7.5(ii).
- 7.5 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Europolveri spa da ogni perdita, pretesa, costo o spesa (incluse le spese legali per la difesa in giudizio e/o sanzioni comminate ai sensi di legge) conseguenti, o relativi, a (i) qualsiasi inadempimento dei Contratti e/o degli Ordini o comunque in relazione alla fornitura e/o all'uso dei Beni e/o svolgimento dei Servizi da parte del Fornitore; o (ii) pretese avanzate nei confronti di Europolveri spa dai dipendenti (o altro personale anche in forza di contratti di natura diversa) del Fornitore o dai loro eredi e/o aventi causa e/o da terzi (inclusi pubblici enti e autorità) relative a remunerazioni, indennità, versamenti previdenziali e/o assistenziali relativi al rapporto di lavoro in essere con il Fornitore o alla sua cessazione.
- 7.6 Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a stipulare una polizza assicurativa (con una primaria compagnia assicurativa e con franchigie e massimali definiti in base a normali condizioni di mercato) a copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo, incluso a titolo di responsabilità del fabbricante, derivanti dall'esecuzione degli Ordini e/o dei Contratti. Il Fornitore dovrà consegnare a Europolveri spa, se richiesto, una copia di tale polizza assicurativa.

## **8. DIRITTI DI VERIFICA DI EUROPOLVERI SPA**

- 8.1 Europolveri spa si riserva sin da ora la facoltà di verificare, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo ragionevole e idoneo, il rispetto da parte del Fornitore dell'Articolo 7. A tale fine, Europolveri spa potrà effettuare visite ispettive presso il Fornitore, esercitando in qualsiasi momento i diritti di verifica di cui al presente Articolo, previa comunicazione scritta al Fornitore della data di ispezione.

- 8.2 Fermo restando quanto sopra, al fine di verificare il rispetto da parte del Fornitore di quanto previsto all'Articolo 7, Europolveri spa potrà richiedere al Fornitore in qualsiasi momento e a propria discrezione – mediante un'apposita richiesta scritta – la seguente documentazione:
- a) una copia aggiornata del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC), riferito all'intera posizione contributiva del Fornitore o, ove si tratti di Fornitore straniero, un attestato equivalente valido nel paese straniero;
  - b) un'apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) con la quale il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità di essere in regola con i pagamenti dei versamenti assistenziali e previdenziali dovuti alle competenti autorità italiane (INAIL, INPS, Cassa Edile) o straniere;
- 8.3 Il Fornitore dovrà presentare i suddetti documenti tempestivamente e, comunque, entro 15 giorni dalla richiesta di Europolveri spa. In caso di: (i) mancata trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti, e/o (ii) mancata regolarizzazione dei versamenti dovuti dal Fornitore, Europolveri spa potrà risolvere il Contratto e/o l'Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., inviando una comunicazione di messa in mora in cui si dichiara che, qualora il Fornitore non provveda ad adempiere entro il termine indicato in detta comunicazione, il rapporto contrattuale si intenderà risolto automaticamente, con riserva del risarcimento dei danni.
- 8.4 La mancata verifica da parte di Europolveri spa sul corretto adempimento del Fornitore dei propri obblighi contributivi e retributivi, nonché l'esito positivo delle verifiche eventualmente effettuate da Europolveri spa ai sensi del presente Articolo e/o l'eventuale pagamento del prezzo convenuto tra le Parti da parte di Europolveri spa non potranno in alcun modo pregiudicare il diritto di Europolveri spa a essere tenuta indenne e manlevata ai sensi dell'Articolo 7.5, ove vengano sollevate successivamente contestazioni nei confronti di Europolveri spa da parte dei soggetti ivi indicati.

## **9. INCEDIBILITÀ DEI CONTRATTI – PAGAMENTI BANCARI**

- 9.1 Il Fornitore non potrà cedere il Contratto, l'Ordine e/o i crediti ivi derivanti, né avrà diritto di conferire mandati all'incasso dei pagamenti allo stesso dovuti.
- 9.2 Il Fornitore riconosce espressamente che Europolveri spa effettuerà tutti i pagamenti previsti dai Contratti soltanto su un conto corrente aperto a nome del Fornitore.

## **10. DIVIETO DI SUBFORNITURA E DI SUBAPPALTO**

- 10.1 Salvo preventiva autorizzazione scritta di Europolveri spa, è fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, la fabbricazione del Bene e/o la prestazione del Servizio oggetto dell'Ordine e/o del Contratto. Laddove Europolveri spa autorizzi il subappalto, il Fornitore si adopererà affinché il subappaltatore rispetti tutte le previsioni delle presenti Condizioni generali anche ai sensi dell'art. 1381 c.c.

## **11. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI**

- 11.1 Il Fornitore si impegna ad adottare misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, in base agli attuali standard di settore, per salvaguardare le Informazioni Riservate dal rischio di alterazione,

perdita, distruzione o accesso e uso non autorizzato. Europolveri spa ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, la corretta esecuzione da parte del Fornitore di tutti gli obblighi di cui al presente Articolo. A questo proposito, il Fornitore riconosce a Europolveri spa il diritto di accedere, direttamente o tramite terzi, alle proprie sedi.

## **12. RISERVATEZZA - PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

12.1 Il Fornitore dà atto e riconosce che Europolveri spa è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.

12.2 Il Fornitore è tenuto a:

- a) mantenere segrete e non rivelare a terzi le Informazioni Riservate;
- b) attuare tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie e appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
- c) restituire immediatamente a Europolveri spa tutti i documenti e/o qualsiasi altro dato di Europolveri spa, nonché distruggerne o cancellarne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto (anche informatico), una volta che la fornitura sia completata o in ogni caso su richiesta di Europolveri spa;
- d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto se necessario per l'esecuzione dei Contratti e/o degli Ordini;
- e) non riprodurre o copiare le Informazioni Riservate, salvo se consentito da Europolveri spa;
- f) non presentare domanda di brevetto di qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
- g) limitare la divulgazione delle Informazioni Riservate esclusivamente ai dipendenti le cui mansioni ne impongano la conoscenza;
- h) informare i propri dipendenti che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;
- i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;
- j) imporre e garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal presente Articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito dell'esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Europolveri spa per qualsiasi inadempimento dei suddetti obblighi.

12.3 Nel caso in cui l'utilizzo dei Risultati comporti lo sfruttamento di brevetti, *software*, *know-how* o altri diritti di proprietà intellettuale di cui il Fornitore possa disporre ("**Diritti del Fornitore**"), quest'ultimo concede sin d'ora a Europolveri spa una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, perpetua e trasferibile, con diritto di concedere in sub-licenza, di esercitare i Diritti del Fornitore al solo fine dell'utilizzo dei Risultati nell'ambito dello scopo per cui i Beni o Servizi sono stati acquistati.

- 12.4 La comunicazione di Informazioni Riservate non potrà essere interpretata nel senso di concessione al Fornitore di diritti di licenza su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.
- 12.5 Indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale con il Fornitore, con riferimento a ciascuna Informazione Riservata ricevuta, gli obblighi del Fornitore di cui all'Articolo 12.2 cesseranno di essere efficaci quando tutte le Informazioni Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Fornitore.
- 12.6 Il Fornitore garantisce che i Beni forniti, i loro componenti e accessori, nonché (ove applicabile) le opere dal medesimo realizzate per Europolveri spa, l'utilizzo dei Servizi prestati non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi. Il Fornitore si impegna a (i) risarcire e tenere indenne Europolveri spa da e contro qualsiasi pretesa di terzi riferita alla presunta violazione dei loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a causa del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di Europolveri spa, dei Beni e/o dei Servizi; (ii) adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli per risolvere tempestivamente qualsiasi pretesa di terzi e consentire a Europolveri spa l'utilizzo del Bene e/o Servizio acquistato.
- 12.7 Salvo se diversamente convenuto per iscritto, il Fornitore rinuncia a far valere propri eventuali diritti di privativa industriale sui Beni e/o sui Servizi nei confronti di Europolveri spa, dei suoi successori a qualsiasi titolo, dei suoi clienti e/o dei suoi licenziatari.

### **13. FORZA MAGGIORE**

- 13.1 La mancata esecuzione degli obblighi di una delle Parti che sia impedita da circostanze oggettivamente imprevedibili e al di fuori del proprio controllo tali da configurare un evento di forza maggiore, non costituirà inadempimento agli obblighi di cui agli Ordini e/o ai Contratti. A tal proposito, saranno considerati eventi di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerre, pandemie, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embarghi e ordini della pubblica Autorità non direttamente o indirettamente derivanti dall'inadempimento di una Parte ai propri obblighi contrattuali. La Parte pregiudicata direttamente da tale evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione all'altra Parte e adottare ogni ragionevole misura per porre rimedio a tale impedimento e essere in grado di adempiere correttamente ai propri obblighi contrattuali.

### **14. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 14.1 Europolveri spa tratta dati personali che riguardano il Fornitore (ove si tratti di impresa individuale, imprenditore o professionista), i suoi rappresentanti, le sue persone di riferimento, i suoi dipendenti e i suoi collaboratori, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici e di contatto, dati di pagamento e simili ("Dati personali"), la cui conoscenza si rende necessaria per instaurare e eseguire i contratti di fornitura, per l'adempimento dei correlati obblighi normativi e per l'eventuale difesa legale di diritti.
- 14.2 Il titolare del trattamento dei Dati personali è Europolveri spa che li tratta adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire l'accesso non autorizzato, la divulgazione, l'alterazione o la distruzione dei Dati personali. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti informatici e/o

di trasmissione elettronica atti a garantirne la riservatezza e la sicurezza, nonché la correttezza, l'aggiornamento e la loro pertinenza alle finalità suindicate e al fine di evitare accessi e conseguenti trattamenti da parte di soggetti non previamente autorizzati.

14.3 Nessun dato personale sarà oggetto di trasferimento in paesi Extra UE. I Dati personali potranno essere comunicati a dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori di Europolveri spa nell'ambito dello specifico incarico agli stessi conferito e questi ultimi agiranno in qualità di responsabili del trattamento, regolarmente incaricati da Europolveri spa in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (a seconda del ruolo svolto in relazione al trattamento). I Dati personali vengono trattati per il tempo necessario all'esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto, alle finalità descritte nelle presenti Condizioni generali e/o per l'ottemperanza a obblighi normativi. Successivamente gli stessi saranno cancellati o resi anonimi.

14.4 L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. In particolare, mediante invio di una comunicazione al seguente indirizzo e-mail [info@europolveri.it](mailto:info@europolveri.it), l'interessato potrà: (i) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e conoscere le categorie di dati personali in questione, nonché le modalità con cui vengono trattati; (ii) ottenere il loro aggiornamento, la loro rettifica, cancellazione, la limitazione del trattamento; (iii) esercitare il diritto alla loro portabilità; (iii) opporsi al trattamento per motivi legittimi.

14.5 Resta infine fermo il diritto dell'interessato di presentare reclamo al Garante per la protezione dei propri dati personali e dei propri diritti. L'interessato può altresì rivolgersi al Responsabile Protezione dei Dati di Europolveri spa, inviando una comunicazione via e-mail al seguente indirizzo: [info@europolveri.it](mailto:info@europolveri.it) o via posta presso l'indirizzo della sua sede legale.

## **15. CODICE ETICO E MODELLO 231**

15.1 Il Fornitore dichiara di avere letto e compreso il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Europolveri spa ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (“**Decreto 231**”), nonché il relativo Codice Etico, entrambi pubblicati e accessibili sul sito internet [europolveri.it/filosofia/etica/](http://europolveri.it/filosofia/etica/) (“**Modello Integrato**”).

15.2 Il Fornitore si impegna pertanto – anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. – a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nel Modello Integrato, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel Decreto 231 e verificando periodicamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti del Modello Integrato in pendenza del rapporto contrattuale.

15.3 Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rispetto di tali previsioni rappresenta un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di Europolveri spa e della volontà di quest'ultima di iniziare e mantenere un rapporto contrattuale con il Fornitore. La violazione di prescrizioni contenute nel Modello Integrato o la commissione di reati richiamati dal Decreto 231 da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori, costituisce pertanto un grave inadempimento degli obblighi contrattuali e legittima la Europolveri spa a risolvere il rapporto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.

15.4 Sin d'ora il Fornitore manleva e tiene indenne Europolveri spa per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima in conseguenza della violazione di prescrizioni contenute nel Modello Integrato da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

15.5 Il Fornitore ha la facoltà di segnalare ogni violazione o sospetta violazione del Modello Integrato o di ogni normativa applicabili utilizzando i canali di segnalazione indicati nel Modello Integrato. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima, ma dovranno riportare la descrizione dei fatti che configurano violazione, anche presunta, del Modello Integrato, incluse le informazioni relative al tempo e al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché ai soggetti coinvolti. Europolveri spa non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del soggetto segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione, e si riserva il diritto di adottare tutte le azioni opportune contro chiunque attui o minacci di attuare tali atti di ritorsione. Europolveri spa garantisce la riservatezza e, ove necessario, l'anonimato del soggetto segnalante, nel rispetto delle previsioni di legge.

## **16. RECESSO**

16.1 Europolveri spa potrà recedere da ciascun Ordine e/o Contratto mediante semplice comunicazione scritta inviata al Fornitore con preavviso di 30 (trenta) giorni. Nulla sarà dovuto da Europolveri spa al Fornitore in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto di quest'ultimo di pretendere il compenso per i Servizi prestati e/o i Beni forniti sino a tale data.

## **17. RISOLUZIONE**

17.1 Fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti per specifiche ipotesi, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi previsti nelle presenti Condizioni Generali, negli Ordini e/o nei Contratti, Europolveri spa potrà inviare una comunicazione scritta al Fornitore con richiesta di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, precisando che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto.

17.2 In aggiunta a quanto previsto all'articolo 17.1, Europolveri spa potrà risolvere il Contratto e/o l'Ordine in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Europolveri spa indicherà nella stessa comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi per opera o a carico del Fornitore:

- a) liquidazione o assoggettamento a una qualsiasi procedura concorsuale;
- b) pignoramenti, sequestri, protesti o assoggettamento a misure cautelari;
- c) inadempimento agli obblighi di cui all'Articolo 4.4 (riparazione / sostituzione del Bene difettoso – corretta esecuzione del Servizio);
- d) inadempimento agli obblighi di cui agli Articoli 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6;
- e) inadempimento agli obblighi di legge in ordine al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale e assicurativo dei propri dipendenti di cui all'Articolo 8.3;

- f) inadempimento agli obblighi di cui all'Articolo 9.1 (incedibilità dei Contratti);
- g) inottemperanza al divieto di subfornitura e di subappalto di cui all'Articolo 10;
- h) inadempimento agli obblighi di riservatezza e limitazione d'uso di cui agli Articoli 11 e 12;
- i) associazione con, o assoggettamento in qualsiasi forma al controllo di, un concorrente di Europolveri spa;
- j) violazione degli obblighi di cui all'Articolo 15.3 (Modello Integrato);
- k) inadempimento agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 60 giorni lavorativi.

17.3 Europolveri spa potrà inoltre risolvere ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore con preavviso di 30 (trenta) giorni qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per Europolveri spa l'esecuzione dell'Ordine e/o del Contratto.

17.4 La risoluzione ai sensi del presente Articolo e in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui agli Articoli 11 e 12, che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.

## **18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

18.1 Le presenti Condizioni Generali, così come gli Ordini e i Contratti relativi, saranno disciplinati, eseguiti e interpretati ai sensi del diritto sostanziale italiano. La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale dei beni mobili del 1980 si applicherà ai Fornitori con sede legale fuori dall'Italia.

18.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione agli Ordini e/o ai Contratti, alla loro efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione, nonché a ogni rapporto inerente o connesso agli stessi e a ogni diritto ivi derivante, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza. Europolveri spa avrà comunque la facoltà di agire presso il tribunale del luogo in cui il Fornitore ha sede.